

BOZZE DI STAMPA
8 ottobre 2015
N. 1 - ANNESSO XII

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 38.

38.9c (testo 2)

**PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI,
ZIN, Fausto Guilherme LONGO**

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ",
delle Province" sono soppresse.».

Art. 39.

39.1000a

MUCCHETTI, MICHELONI

Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4 e sostituire il comma 5 con il seguente: «I senatori, eletti dai cittadini della Regione, sono proclamati dal Consiglio regionale».

39.4000

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTON, CASTALDI, MARTELLI, CAPPELLETTI, SANTANGELO

Sopprimere il comma 1.

39.4001

CRIMI, MARTON, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, COTTI, MANGILI, MARTELLI, MORRA, SANTANGELO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale sono designati senatori, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione dell'ultimo rinnovo dei medesimi organi, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, salvaguardando le minoranze linguistiche».

39.4002

CRIMI, CASTALDI, MARTON, MONTEVECCHI, SANTANGELO, MORRA, ENDRIZZI, MARTELLI, MANGILI, LUCIDI, SERRA, AIROLA, BUCCARELLA, PUGLIA, CIOFFI, GIROTTO, CIAMPOLILLO, SCIBONA, PAGLINI, BULGARELLI, BOTTICI, TAVERNA, CATALFO, FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale sono designati senatori, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione dell'ultimo rinnovo dei medesimi organi, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ad esclusione dei senatori rappresentanti delle minoranze linguistiche».

39.4003

CRIMI, MONTEVECCHI, MARTON, CAPPELLETTI, MANGILI, LUCIDI, MORONESE, LEZZI, GIARRUSSO, SERRA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, sono designati senatori, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione dell'ultimo rinnovo dei medesimi organi, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

39.4004

CRIMI, MARTON, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MORRA, MARTELLI, MANGILI, LUCIDI, BOTTICI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, sono designati senatori, dai rispettivi Consigli regionali, i consiglieri regionali che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze in occasione delle ultime elezioni regionali svoltesi prima della entrata in vigore della presente legge costituzionale e i sindaci che hanno ricevuto, in termini percentuali, il maggior numero di voti, in occasione del primo turno di votazione delle ultime elezioni amministrative, svoltesi prima della entrata in vigore della presente legge costituzionale.».

39.4005

CRIMI, MARTON, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MARTELLI, MANGILI, LUCIDI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per l'elezione del Senato della Repubblica», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono designati senatori, dai rispettivi Consigli regionali, i consiglieri regionali che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze in occasione delle ultime elezioni regionali svoltesi prima della entrata in vigore della presente legge costituzionale e i sindaci che hanno ricevuto, in termini percentuali, il maggior numero di voti, in occasione del primo turno di votazione delle ultime elezioni amministrative, svoltesi prima della entrata in vigore della presente legge costituzionale.».

39.1002

LAI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma di Trento» inserire le seguenti: «da approvarsi entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente legge costituzionale.».

39.1001

LO MORO, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La legge costituzionale, di cui all'articolo 71, quarto comma, dovrà prevedere che:

- a) un numero significativo di cittadini depositi presso la Corte costituzionale un progetto di legge redatto in articoli;
- b) la Corte verifichi la costituzionalità della proposta;
- c) il Parlamento deliberi definitivamente entro un termine ragionevole;
- d) il procedimento si concluda, se il Parlamento si pronuncia favorevolmente;

e) se il Parlamento non si pronuncia definitivamente nei termini, respinge o approva con modifiche che incidono nella sostanza sui principi fondamentali del progetto, si proceda alla votazione popolare, con i quorum previsti per il referendum abrogativo, secondo i seguenti principi:

1) in caso di rigetto o di inerzia, è sottoposto al voto popolare il progetto originario;

2) in caso di approvazione con modifiche sostanziali, sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto originario e quello approvato in sede parlamentare;

f) al voto popolare si proceda, in ogni caso, su iniziativa dei promotori, sostenuta da un congruo numero di sottoscrittori;

g) sull'ammissibilità dell'iniziativa si pronunci la Corte costituzionale».

39.1000

IL GOVERNO

Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui all'articolo 39, comma 6, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, comma sesto, così come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito».

39.202

RANUCCI

Ritirato

Sostituire il comma 12, con i seguenti

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome e fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*octies* del presente articolo. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni ordinarie fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*octies* del presente articolo.

12-*bis*. È istituito un Comitato parlamentare per le riduzione del numero delle Regioni, di seguito denominato "Comitato", composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

12-*ter*. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla materia della riduzione del numero delle Regioni della fusione di quelle già esistenti e della creazione di nuove, al fine di conseguire alla conclusione della presente procedura speciale di revisione costituzionale un numero complessivo di Regioni non superiore nel massimo a dodici. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al presente comma presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

12-*quater*. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati: in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

12-*quinquies*. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 12-*ter*, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato, il Governo e ciascun Consiglio regionale possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del presente comma, sui quali si pronuncia il Comitato.

12-*sexies*. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 12-*septies*. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

12-*septies*. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 12-*ter*, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

12-*octies*. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi dei commi da 12-*ter* a 12-*septies* del presente articolo sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

39.700 (testo 3)

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, BATTISTA, TONINI, RUSSO

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «all'adeguamento» con le seguenti: «alla revisione».

39.204

RUSSO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-*bis*. In relazione a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, resta ferma la disciplina statale che dispone i limiti uniformi di spesa per la dotazione di personale a supporto dell'attività istituzionale dei gruppi».

Art. 40.

40.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è costituita l'Amministrazione parlamentare, risultante dall'unificazione delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è istituito il ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare nel quale confluiscono i dipendenti appartenenti alle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

40.201

GUERRA, DIRINDIN, GATTI, LO GIUDICE, D'ADDA

Ritirato

Al comma 4, dopo: «legge dello Stato», aggiungere: «che deve essere approvata secondo la procedura di cui all'articolo 70, comma 4».

40.0.200

MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis. - (Disposizioni di coordinamento) – 1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dalla disposizioni precedenti della precedente legge l'espressione "Parlamento in seduta comune dei suoi membri" è sostituita da: "Parlamento", l'espressione: "Presidente della Camera" e: "Presidente del Senato" sono sostituite da: "Presidente del Parlamento", le parole: "Camera", "Camera dei Deputati", "Senato",

"Senato della Repubblica", "le due Camere", "ciascuna Camera", "Camere", "Camere nuove" "Camere o anche una di esse" sono sostituite dalla parola: "Parlamento". Il predicato, l'articolo e le preposizioni articolate delle proposizioni che si riferiscono alle disposizioni suddette sono, conseguentemente, volti al singolare.».
